Associazione
Italiana Brokers
di Assicurazioni
e Riassicurazioni

Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico di Aiba

(ai sensi dell'art. 30bis, comma 5 dello Statuto)

Art. 1 – Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

Ai sensi dell'art. 30 bis dello Statuto della Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione è istituito presso l'Associazione un Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 2 – Composizione e nomina del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci, sia da personalità di spicco nel mondo assicurativo, accademico, istituzionale ed imprenditoriale, che garantiscano elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca.

Il Comitato Tecnico Scientifico si compone di un numero dispari di componenti, nominati dalla Giunta Esecutiva, alla quale riferisce circa il proprio operato, che durano in carica tre anni o fino al termine del mandato della Giunta Esecutiva.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto da un Presidente indicato dalla Giunta Esecutiva. Il Presidente ed i membri possono essere rieletti. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni comportano la decadenza automatica dell'assente. In tale ipotesi, la Giunta Esecutiva procede alla nomina di un nuovo componente, con le medesime modalità.

Art. 3 - Competenze, finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni di pianificazione dell'attività formativa, di relazione con Istituti di Ricerca e Università, di approfondimento di tematiche inerenti l'intermediazione assicurativa nonché funzione consultiva e di supporto tecnico agli Organi dell'Associazione nella materia dell'intermediazione e distribuzione assicurativa.

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dalla Giunta Esecutiva. Il Comitato Tecnico Scientifico ogni anno propone un programma di attività, in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione.

In particolare, il Comitato:

- formula i programmi di dettaglio delle attività di formazione ed aggiornamento, con funzione di indirizzo rispetto all'elaborazione dell'offerta formativa complessiva dell'Associazione;

- individua gli Atenei, le Università, gli Enti di formazione e i formatori con cui instaurare collaborazioni e scambi culturali, analizzando gli aspetti tecnici e scientifici ed agevolandone la concreta realizzazione;

Via Clitunno, 2 - 00198 Roma
Tel. +39 068412641 - Fax +39 068554714
info@aiba.it
www.aiba.it

- svolge funzioni di approfondimento in campo tecnico, ingegneristico, giuridico, di gestione del rischio e di intermediazione nell'ambito assicurativo, mettendo a disposizione degli Associati le risultanze del lavoro svolto;

- promuove iniziative innovative nel campo della formazione e dell'aggiornamento, collaborando, laddove richiesto dalla Giunta Esecutiva, ad iniziative editoriali, giornalistiche e convegnistiche;

- monitora e valuta le predette attività.

Art. 4 - Durata e modalità di decisioni del Comitato Tecnico Scientifico

La durata del Comitato Tecnico Scientifico, fermo restando che rimane in carica fino al termine del mandato della Giunta Esecutiva, è al massimo triennale e le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa, senza diritto di voto, la Segreteria della Associazione nella Persona del Segretario Generale e/o di altra persona della Segreteria indicata dallo stesso Segretario Generale.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, a titolo consultivo, tutti gli specialisti/esperti di cui si dovesse ravvisare l'opportunità.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno – una per semestre - e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni potranno svolgersi in presenza oppure anche con tecniche a distanza, che garantiscano comunque la piena interattività dei Partecipanti. La modalità con cui si svolgeranno le riunioni verrà indicata nell'ordine del giorno, allegato alla convocazione della riunione secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività e per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà nominato di volta in volta.

Il contenuto del verbale verrà inviato, a cura della Segreteria della Associazione, ai membri del Consiglio direttivo e ai componenti la Giunta Esecutiva.

Art. 5 - Monitoraggio e Valutazione dell'operato del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico può dotarsi di un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni, servendosi di alcuni indicatori di qualità. Tra questi, si indicano, a titolo esemplificativo:

- numero di riunioni (soglia minima 2 sedute);

- percentuale di presenze per ogni incontro;

- numero di corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati nell'anno di riferimento;

- numero complessivo di iscritti e partecipanti ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati nell'anno di riferimento;

- numero complessivo delle ore/aula erogate durante i corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati nell'anno di riferimento;

- numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse alla Giunta Esecutiva;

- numero ed elenco degli Atenei, Università, Enti di Formazione con cui viene sviluppata la collaborazione nell'anno di riferimento.

Art. 6 - Convocazione del Comitato Tecnico Scientifico

La convocazione è fatta dal Presidente del Comitato, utilizzando anche strumenti elettronici, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l'ordine del giorno della seduta e le modalità di riunione, se in presenza o a distanza.

Ciascun membro può proporre al Presidente, con congruo preavviso, l'inserimento di ulteriori argomenti da discutere nell'ordine del giorno.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è deliberato dalla Giunta Esecutiva ed assunto dal Comitato Tecnico Scientifico. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal Comitato Tecnico Scientifico e deliberate dalla Giunta Esecutiva.